

INDICATORI



Fonti: PwC 2018

IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE

L'ESSENZIALE IN BREVE

La Svizzera è famosa per essere un paese con una burocrazia snella e una tassazione ridotta. Le aliquote basse sia per le aziende che per i privati sono uno dei fattori principali che spingono le aziende internazionali a stabilire le proprie filiali nel paese elvetico. Oltre alla tassazione ridotta, altri fattori che contribuiscono a rendere la Svizzera una piazza economica molto richiesta sono la buona collaborazione tra le autorità e le aziende, una vasta rete di convenzioni contro la doppia imposizione e l'imposta sul valore aggiunto bassa.

Attualmente la Svizzera sta lavorando a un nuovo progetto di legge per l'imposizione delle imprese con la denominazione Progetto fiscale 17 (PF17), questo dopo che il 12 febbraio 2017 gli elettori svizzeri hanno respinto una prima bozza della riforma. Tuttavia, subito dopo il Consiglio federale ha ripreso i lavori per una nuova versione che possa contare su un ampio consenso. Detto PF17 ha lo scopo di modernizzare il sistema fiscale svizzero, offrire un contesto fiscale interessante per le aziende e garantire che le modalità di imposizione siano in linea con le pratiche fiscali consolidate a livello internazionale.

Tassazione sugli utili aziendali in Europa

Tassi percentuali secondo Worldwide Tax Summaries 2018

Nazione	in %	Nazione	in %
Irlanda	12,50	Paesi Bassi	25,00
Svizzera	17,85	Lussemburgo	26,01
Regno Unito	19,00	Germania	30,20
Svezia	22,00	Francia	33,33


Fonte: PwC, 2018

IL SISTEMA FISCALE SVIZZERO

- Il sistema fiscale svizzero è **strutturato in modo federale**, ossia, le imposte vengono riscosse a livello federale, cantonale e comunale.
- Le aliquote effettive per le imprese svizzere variano a seconda del Cantone, partono intorno all'11,5 % e l'aliquota media è di circa il 18 %. La Svizzera risulta quindi molto competitiva a livello internazionale.
- A livello federale viene applicato attualmente un tasso statutario pari all'8,5 % per le società di capitale e le società cooperative, mentre associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche nonché fondi di investimento sono tassati al 4,25 %. Inoltre, fino all'entrata in vigore del Progetto fiscale 17, alcuni tipi di società (holding, società di gestione, società miste, società principali e stabilimenti finanziari d'impresa (Swiss Finance Branch)) potranno godere di disposizioni particolari.
- Una serie di **convenzioni contro la doppia imposizione (CDI)** garantiscono che le persone fisiche e giuridiche che ottengono proventi in due paesi non vengano tassati due volte. Attualmente sono in vigore 118 CDI.
- Con un tasso dell'7,7 %, la Svizzera gode **dell'imposta sul valore aggiunto più bassa d'Europa**.

Imposta sul valore aggiunto in Europa

Imposta sul valore aggiunto nel 2018 a livello europeo (in %)




Fonte: Worldwide Tax Summaries 2018

- **Il contesto politico stabile favorisce anche la stabilità del sistema fiscale** e permette alle aziende di prendere decisioni sul lungo periodo.
- Grazie al **rapporto di fiducia tra le autorità e le aziende, si ha sempre la certezza** che anche nei casi più complessi verrà trovata la soluzione più adeguata per una tassazione corretta.
- In Svizzera c'è la prassi degli **accordi fiscali preventivi (ruling)**. In pratica le autorità comunicano in anticipo alle aziende le disposizioni che verranno applicate in materia fiscale. Questa pratica del ruling preventivo in materia fiscale garantisce alle aziende una maggiore certezza del diritto.

- **L'imposta preventiva** è un'imposta riscossa direttamente alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera e su determinate prestazioni d'assicurazione. Per tutti i depositi clientela, i ricavi a titolo di interessi fino a 200 franchi svizzeri per anno civile sono esenti dall'imposta preventiva.
- La Svizzera richiede il pagamento delle cosiddette **tasse di bollo**, un tipo di tassa sullo scambio di atti giuridici, sulle emissioni e sulla negoziazione di titoli. La **tassa sull'emissione di titoli** viene riscossa al momento dell'emissione di titoli, come le azioni (a partire da 1 milione di CHF). Viene inoltre applicata la **tassa di negoziazione** sulla negoziazione di titoli, come azioni e obbligazioni, nel caso in cui una delle parti del contratto o l'intermediario sia un negoziatore di titoli.
- Con il 27,8 %, la Svizzera ha la **pressione fiscale più bassa** dell'Europa continentale (entrate fiscali incl. contributi assicurazioni sociali in percentuale del PIL).

Aliquote fiscali in Europa

Imposte e contributi alle assicurazioni sociali nel 2016 rispetto al PIL (in %)



Fonte: OCSE, Revenue Statistics, 2017

PROGETTO FISCALE 17

In armonia con gli standard riconosciuti a livello internazionale, la Svizzera sta per sostituire con nuove normative l'attuale sistema in vigore con privilegi per holding, società di gestione e società miste.

Per far sì che la piazza economica svizzera continui a essere interessante per le imprese straniere, sono al vaglio diverse misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera. Obiettivo della riforma è modernizzare il sistema fiscale svizzero tenendo conto degli sviluppi internazionali nonché garantire la competitività del Paese sul lungo periodo. Il Progetto fiscale 17 (PF17) entrerà in vigore al più presto all'1.1.2020.

Tra i punti centrali del PF17 attualmente in discussione ci sono in particolare le seguenti misure:

- **Patent box:** un patent box in linea con le disposizioni dell'OCSE consentirà di avere una riduzione dell'imposta sugli utili dei diritti derivanti da brevetti o diritti qualificanti analoghi (ad es. guadagni derivanti dalla concessione di una licenza su un brevetto).
- **Maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo:** ai cantoni verrà concessa la possibilità di integrare il patent box con deduzioni maggiori a livello di input sulle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo.
- **Sgravio massimo:** lo sgravio fiscale dell'utile conseguito mediante il patent box e le deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo può raggiungere al massimo il 70 %.
- **Soluzione a due aliquote/step-up in caso di trasferimento in Svizzera:** queste due soluzioni di transizione alternative fanno in modo che nella fase intermedia il carico fiscale rimanga al livello attuale ovvero a uno leggermente superiore nonostante si lasci uno statuto fiscale privilegiato.

Nei limiti del proprio budget i cantoni hanno la possibilità di ridurre le aliquote fiscali a livello cantonale e comunale, tenendo conto che già oggi diversi cantoni offrono **una pressione fiscale complessiva effettiva** (imposte federali, cantonali e comunali) **inferiore al 13 %**.

A seguito delle misure discusse e dell'imposta fiscale sull'utile in molti casi già relativamente interessante, già oggi è chiaro che il PF17 offrirà delle condizioni quadro competitive alle aziende operanti in Svizzera.

Si tenga presente che a causa di una compensazione sociopolitica a favore dell'AVS, il PF17 prenderà ora il nome di Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA).

Standard OCSE per il patent box

Nel report finale di ottobre 2015 l'OCSE ha raggiunto un accordo sui valori fondamentali su cui si fonderà il futuro standard per il patent box, che si basa sul cosiddetto approccio Nexus modificato. L'accordo prevede che su una parte significativa dei guadagni ottenuti attraverso la proprietà intellettuale potranno essere applicate agevolazioni fiscali, soltanto se anche una parte consistente delle spese in ricerca e sviluppo necessarie per ottenere tali guadagni è stata sostenuta dal contribuente stesso. Le agevolazioni fiscali devono essere direttamente legate alle spese destinate alla ricerca e la sostanza economica deve rimanere nello Stato o nel cantone che concede l'agevolazione fiscale. L'obiettivo della Svizzera è di strutturare il patent box nel modo più favorevole per le aziende, pur nel rispetto delle disposizioni. Nei paesi in cui l'attuazione di queste direttive non è ancora molto avanzata, ciò può provocare incertezza per quanto riguarda le attività di pianificazione delle aziende.

TESTIMONIAL



«Le aziende che stabiliscono la propria sede in Svizzera spesso rimangono colpite dall'efficienza e dall'affidabilità delle autorità locali. La collaborazione tra le autorità fiscali e le aziende funziona perfettamente ed entrambe le parti sono sullo stesso livello. Anche lo strumento del ruling preventivo, ovvero la definizione anticipata delle normative in materia fiscale è molto richiesto dalle aziende. Tutto ciò, insieme al contesto politico stabile, contribuisce in misura decisiva alla certezza di pianificazione tanto importante per le aziende.»

STEFAN SCHMID
Partner Tax and Legal Services, PwC Schweiz
www.pwc.ch

SVILUPPI ATTUALI

- Dal 2013 l'OCSE sta lavorando a un piano in 15 punti per il BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). L'obiettivo è definire nuove regole internazionali sulla tassazione delle imprese che impediscano alle grandi multinazionali di procedere illecitamente a una riduzione o allo spostamento dei propri guadagni verso i paesi a fiscalità privilegiata. Nell'ottobre 2015 l'OCSE ha pubblicato i risultati. Di seguito i punti che influiscono direttamente sulle imprese: gli utili del gruppo devono essere tassati nel paese in cui il personale qualificato li ha effettivamente realizzati. D'ora in poi in ogni paese l'impresa è tenuta a presentare alle autorità fiscali un cosiddetto master file e un local file. Il master file contiene informazioni sulla struttura dell'intero gruppo per quanto riguarda la catena del valore aggiunto in tutti i paesi in cui opera, sulla suddivisione delle funzioni e dei rischi e sui metodi di calcolo dei prezzi. Per i gruppi industriali con un fatturato di almeno 900 milioni di franchi svizzeri, la società capogruppo svizzera deve inviare alle autorità fiscali dello Stato di sede il Country-by-Country-Reporting (CBCR) su dati chiave come fatturato, utile, numero di collaboratori, prestazione fiscale ecc. su tutti i Paesi. Tali informazioni saranno quindi trasmesse alle autorità fiscali straniere nell'ambito dello scambio di informazioni a livello internazionale.
- L'1 dicembre 2017 sono entrate in vigore le basi legali per la realizzazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Lo scambio riguarda quindi gli esercizi che iniziano dall'1 gennaio 2018. Inoltre, in base all'ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, dall'1 gennaio 2018 alcuni accordi fiscali preventivi sono soggetti allo scambio spontaneo di informazioni tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e le autorità fiscali degli Stati partner. Questo riguarda anche i ruling su statuti fiscali privilegiati, che la Svizzera vuole abolire nell'ambito del PF17.

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e organi regolatori

Amministrazione federale delle contribuzioni
www.estv.admin.ch

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SIF
www.sif.admin.ch

Dipartimento federale delle finanze
www.efd.admin.ch

Associazioni e reti

Conferenza svizzera delle imposte
www.steuerkonferenz.ch

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
www.fdk-cdf.ch

PwC: Imposizione delle imprese e strutture internazionali
www.pwc.ch

OCSE: Base Erosion and Profit Shifting
www.oecd.org/ctp/beeps

Incentivazione dell'innovazione e delle startup

www.agire.ch
www.swissparks.ch
www.technopark-allianz.ch

Pubblicazioni

PwC: World Tax Summaries Online
www.taxsummaries.pwc.com

SIF: Imposizione delle persone giuridiche OCSE
www.sif.admin.ch

Risorse S-GE

Manuale per investitori
www.s-ge.com/handbookforinvestors

Questo factsheet è stato creato con la gentile collaborazione di PwC Schweiz (www.pwc.ch).

09/2018